



Decreto Dirigenziale del responsabile della struttura 'Area Vasta Sud' nr. 27 del 05/05/2023

Proponente: Dott. Federico Luchi

Settore Laboratorio di Arpat Area Vasta Sud

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: Dott. Federico Luchi

Estensore: Alessandro Brilli

Settore Attività Amministrative - Struttura Stabile di Supporto al RUP Responsabile Dott.ssa Roberta Madiati

Oggetto: *Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di un accordo quadro, ex art.54 comma 3 D.Lgs. 50/2016, di durata quadriennale, per la fornitura di materiale di consumo per strumentazione Thermo Fisher Scientific da destinare al Laboratorio di Area Vasta Sud - CIG 977359950A - CUI F04686190481202200010*

ALLEGATI N.: 2

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato 1 - Lettera di invito	sì	digitale
Allegato 2 - Capitolato speciale di appalto	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *oltre 10.000.000*

Il Coordinatore di Area Vasta sud

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agencia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)" e s.m.i.;

Visto il decreto del Direttore generale n. 15 del 27.01.2017, e successive proroghe, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Coordinatore di Area Vasta Sud dell'Agencia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agencia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l' "Atto di disciplina dell'organizzazione interna" approvato con decreto del Direttore generale. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agencia), modificato e integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Dato atto che nel programma delle forniture e servizi del biennio 2022-2023, approvato con il decreto del Direttore generale n. 39 del 9 marzo 2023, è stata prevista la procedura di affidamento in questione, con CUI F04686190481202200010, per l'importo stimato di €. 50.000,00 oltre Iva, individuando quale RUP il Dott. Federico Luchi, Responsabile ad interim del Settore Laboratorio di Area Vasta Sud;

Dato atto che con decreto Direttore generale n. 45 del 16/03/2023 il sottoscritto è stato delegato a procedere all'espletamento della procedura telematica, in affidamento diretto di importo superiore a 20.000,00 euro, finalizzata all'appalto della fornitura di parti consumabili per le attrezzature Thermo Fisher Scientific in uso presso il laboratorio di Area Vasta Sud (CPV 38430000-8) per la durata di quattro anni, e ad adottare gli atti connessi, ivi compresa la conclusione del relativo contratto;

Rilevato che il Settore Attività Amministrative di Area Vasta sud, ai sensi dell'Atto di organizzazione interna, espleta, nell'ambito di quest'Area Vasta, il supporto amministrativo per le acquisizioni di beni e servizi e svolge funzioni di struttura stabile di supporto dei RUP ai sensi dell'art. 31, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Verificato che non risulta attiva alcuna convenzione Consip, a cui poter aderire ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488/99, per l'acquisto di tali tipologie di beni;

Visto il D.P.C.M. 24 dicembre 2015 e verificato che i beni in questione non rientrano nelle categorie merceologiche per cui ricorre l'obbligo normativo di aderire a contratti di soggetti aggregatori, e che in ogni caso, non risulta in essere alcun contratto della Regione Toscana, in qualità di soggetto aggregatore, a cui poter aderire;

Dato atto, pertanto, che si rende necessario procedere con un'autonoma procedura di acquisto;

Preso atto che questa stazione appaltante ha pubblicato, in data 22 marzo 2023, sul proprio profilo committente, tramite la piattaforma SITAT gestita dall'Osservatorio Contratti Pubblici Regione Toscana, un avviso di indagine di mercato al fine di verificare l'effettiva sussistenza sul mercato di un unico fornitore/distributore per la fornitura di consumo per strumentazione Thermo Fisher Scientific che ad oggi, a seguito di approfondite indagini di mercato, risulta essere unicamente Thermo Fisher Scientific spa;

Preso atto che alla scadenza del termine previsto per il giorno 6 aprile 2023 nessun operatore economico ha partecipato all'indagine di mercato in questione, e dunque si ritiene confermata la condizione reale di unicità/esclusività posseduta dai prodotti oggetto della procedura forniti da Thermo Fisher Scientific spa;

Preso atto che il RUP da un'analisi più approfondita del fabbisogno rispetto alla stima della programmazione iniziale ha quantificato la base di appalto dell'accordo quadro in parola in euro € 61.400,00 (sessantunomilaquattrocento/00);

Rilevato che la forma contrattuale, ritenuta più idonea per l'approvvigionamento di cui trattasi è quella dell'"accordo quadro" disciplinato dall'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 cit, in quanto le quantità dei prodotti occorrenti non sono preventivamente determinabili nel loro esatto ammontare, potendo variare in relazione alle effettive necessità non programmabili;

Ritenuto pertanto legittimo procedere ad appaltare la fornitura di cui trattasi con affidamento, ai sensi della lett. b) punto 2) dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016, mediante utilizzo della "Trattativa diretta" nel Mercato elettronico delle PA (MePa) di Consip S.p.A, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296/006 e s.m.i., identificata dal codice di gara (CIG) 977359950A;

Ritenuto di approvare i seguenti atti, parti integranti del presente provvedimento:

- Lettera di invito (Allegato 1)
- Capitolato speciale d'appalto (Allegato 2)
- Scheda di dettaglio dell'offerta economica (Allegato A.6 della Lettera di invito)

Dato atto che per la procedura in oggetto non ricorrono le condizioni ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 per la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI), e che i costi della sicurezza sono pari a zero euro;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

- 1 di procedere, per la motivazione indicata nella parte narrativa del presente atto, all'affidamento alla società Thermo Fisher Scientific spa della fornitura quadriennale di materiale di consumo per strumentazione Thermo Fisher Scientific, in lotto unico (CIG 977359950A), per l'importo massimo presunto di € 61.400,00 (sessantunomilaquattrocento/00), tramite conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art 54, comma 3, Dlgs 50/2016 e s.m.i., da negoziarsi mediante affidamento diretto, ai sensi della lett. b), punto 2) dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016, tramite il portale Acquistinretepa.it – Mepa;
- 2 di approvare i seguenti atti, parti integranti del presente provvedimento:
 - Lettera di invito (Allegato 1)
 - Capitolato speciale d'appalto (Allegato 2)
 - Scheda di dettaglio dell'offerta economica (Allegato A.6 della Lettera di invito)
- 3 di dare atto che non ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 per la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI), i costi della sicurezza sono pari a zero euro;
- 4 di dare atto che "Responsabile Unico del Procedimento" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il Dott. Federico Luchi, Responsabile ad interim del Settore Laboratorio di quest'Area Vasta;
- 5 di dare atto che il Settore Attività Amministrative di quest'Area Vasta svolge funzioni di

struttura stabile di supporto dei RUP ai sensi dell'art. 31, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come stabilito nel decreto del Direttore generale n. 41/2017;

- 6 di dichiarare il presente decreto dirigenziale immediatamente eseguibile, al fine di avviare la procedura di affidamento in tempi brevi e consentire l'approvvigionamento del materiale di consumo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali svolte dal Laboratorio.

Il Coordinatore di Area Vasta sud
Dott. Cesare Fagotti*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 04/05/2023
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 04/05/2023
- Cesare Fagotti , il proponente in data 04/05/2023
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 05/05/2023

ARPAT - Area Vasta Sud
Settore Attività Amministrative
Strada del Ruffolo 4/b- 53100 - Siena

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. DV.13.01.04/1522 del a mezzo: MEPA

Spett.le Thermo Fisher Scientific spa
ufficiogare.thermofisher.it@pec.thermofisher.com

Oggetto: invito a partecipare alla Trattativa Diretta, svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione MEPA, per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di un accordo quadro, ex art.54 comma 3 D.Lgs. 50/2016, di durata quadriennale, per la fornitura di materiale di consumo per strumentazione Thermo Fisher Scientific da destinare al Laboratorio di Area Vasta Sud.

CIG 977359950A CPV 38430000-8

Con la presente si richiede la presentazione di un'offerta per la fornitura del materiale descritto nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non viene redatto il DUVRI ed i costi per la sicurezza "da interferenze" sono pari a zero.

1. Oggetto, ammontare dell'appalto, modalità e condizioni

1.a) Oggetto

La presente procedura è finalizzata all'affidamento di un accordo quadro, di durata quadriennale, per la fornitura di materiale di consumo per strumentazione Thermo Fisher Scientific, come da descrizione prodotti, codici articoli e quantitativi risultanti nell'allegato "A.6 SCHEDA DI DETTAGLIO DELL'OFFERTA ECONOMICA" di cui al successivo paragrafo 3. Le caratteristiche di cui alla suddetta Scheda, sono da ritenersi minime ed essenziali pena esclusione.

1.b) Quadro economico dell'accordo quadro

Il quadro economico dell'accordo quadro è stimato complessivamente in euro **61.400,00** (sessantunomilaquattrocento/00) oltre Iva.

2. Requisiti di partecipazione

È consentita la partecipazione da parte degli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione C.C.I.A.A. per categoria di attività inerente all'oggetto della procedura ex art. 83 comma 3, lett a) del D.Lgs. 50/2016 (requisito di idoneità professionale)
- inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto (requisito di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016) previste dalla normativa in materia di contrattualistica pubblica

3. Modalità di presentazione delle offerte

Per partecipare alla procedura dovrà essere inserita nel sistema telematico, entro e non oltre il termine indicato nello spazio relativo alla procedura, la seguente documentazione:

A.1 DGUE

A.2 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE

da rendere attraverso gli appositi moduli allegati alla procedura, da sottoscrivere digitalmente dal titolare o legale rappresentante e da inserire nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico

A.3 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI EX ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

A.4 DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI di cui all'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. sottoscritta digitalmente da parte del titolare o dal legale rappresentante;

A.5 OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà accedere allo spazio dedicato alla procedura sul sistema telematico e compilare il form on line, secondo le disposizioni che il sistema richiede.

L'importo di tale offerta non potrà essere superiore, pena l'esclusione dalla presente procedura, all'importo della base d'appalto, fissato in 61.400,00 (sessantunomilaquattrocento/00) IVA esclusa;

A.6 SCHEDA DI DETTAGLIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Predisposta mediante l'apposito modello allegato alla presente documentazione, che dovrà essere debitamente compilato e firmato digitalmente. In questo documento viene richiesto il prezzo unitario e conseguentemente quello complessivo di ciascun prodotto del lotto. Tutti i prezzi devono essere inseriti al netto dell'IVA.

Il prezzo complessivo riportato sul dettaglio deve coincidere con quello di cui all'offerta economica.

In caso di discordanza tra l'importo indicato nell'offerta economica, che rimane fisso ed invariabile, e il prezzo complessivo offerto indicato nel dettaglio economico, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza dell'importo risultante dal prezzo complessivo offerto riportato nel dettaglio economico rispetto a quello indicato nell'offerta economica. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuali

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta rimane vincolata per la durata di 180 giorni.

4. Disciplina contrattuale

Le condizioni contrattuali di affidamento sono stabilite dalla presente Lettera di invito e dal Capitolato speciale di appalto (Allegato A7). Per quanto non previsto dalla presente Lettera di invito e dalla documentazione nella stessa richiamata si rinvia al D.lgs.50/2016, alla normativa vigente in materia e al Codice civile per quanto applicabile e in quanto compatibile.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il Responsabile ad interim del Settore Laboratorio Arpat di Siena Dr. Federico Luchi.

Personale di riferimento per eventuali chiarimenti in merito alla presente procedura: Alessandro Brillì Tel. 055/5305797, mail a.brilli@arpat.toscana.it.

La Responsabile
Settore Attività Amministrative ARPAT Area Vasta Sud
(struttura stabile di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 comma9 Dlgs 50/2016 e s.m.i.)
Dott.ssa Roberta Madiari*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Allegati	A.1	DGUE
	A.2	Dichiarazione integrativa al DGUE
	A.3	Dichiarazione di accettazione delle clausole contrattuali ex art.1341 del Codice Civile
	A.4	Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari
	A.6	Scheda di dettaglio dell'offerta economica
	A.7	Capitolato Speciale di appalto

CIG 977359950A

Allegato A.6 Scheda di dettaglio dell'offerta economica

RAGIONE SOCIALE OFFERENTE			THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA			PARTITA IVA		07817950152	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Riga	Descrizione prodotto e caratteristiche tecniche minime ed essenziali a pena di esclusione	Conf.	Codice interno	Fabbisogno quadriennale stimato	Codice articolo offerto	Produttore	Prezzo a base di appalto a confezione	Prezzo offerto a confezione	Totale quadriennale offerta (IVA ESCLUSA)
1	O-rings for ASE 200 e ASE 300 caps (codice Dionex/Thermo Fisher Scientific 049457 o pienamente equivalente)	50pz	9617	10	49457	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 57,15		€ 0,00
2	Extraction cell filters for ASE 200 (codice Dionex/Thermo Fisher Scientific 049458 o pienamente equivalente)	100pz	9803	15	049458	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 27,90		€ 0,00
3	OnGuard II H Cartridge (codice Dionex/Thermo Fisher Scientific 057085 o pienamente equivalente)	48 pz	9491	5	057085	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 369,00		€ 0,00
4	OnGuard II P Cartridge (codice Dionex/Thermo Fisher Scientific 057087 o pienamente equivalente)	48pz	9415	3	057087	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 426,60		€ 0,00
5	iCAP Q Quartz torch (codice Dionex/Thermo Fisher Scientific 1230790 o pienamente equivalente)	1pz	9580	10	1230790	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 268,20		€ 0,00
6	Quartz injector 2,5mm ID iCAP Q (codice Dionex/Thermo Fisher Scientific 1305600 o pienamente equivalente)	1pz	9520	10	1305600	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 330,30		€ 0,00
7	cono skimmer iCAP-Q 0,5mm (codice Dionex/Thermo Fisher Scientific 1311870 o pienamente equivalente)	1pz	9405	10	1311870	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 575,10		€ 0,00
8	insert skimmer cono (codice Dionex/Thermo Fisher Scientific 1311880 o pienamente equivalente)	1pz	9805	8	1311880	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 142,20		€ 0,00
9	PVC peristaltic pump tubing - ID 0.508 mm - orange/yellow (3 bridges, flared end) (codice Dionex/Thermo Fisher Scientific 1320050 o pienamente equivalente)	12pz	9455	20	1320050	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 104,40		€ 0,00
10	Ferrule, Graphite 0.32mm, 10pk (codice Dionex/Thermo Fisher Scientific 29053487 o pienamente equivalente)	10pz	9751	1	29053487	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 63,20		€ 0,00
11	cono sample (codice Dionex/Thermo Fisher Scientific 3600812 o pienamente equivalente)	1pz	9489	12	3600812	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 374,40		€ 0,00
12	CrossLab syringe, 10 µL, fixed needle, 80 mm, 26 gauge, cone tip, for Thermo GC system(codice Dionex/Thermo Fisher Scientific 36502019 o pienamente equivalente)	1pz	9626	15	36502019	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 69,13		€ 0,00
13	Sampling cone gasket (codice Dionex/Thermo Fisher Scientific 1310900 o pienamente equivalente)	1pz	9688	4	1310900	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 1,13		€ 0,00
14	Cellulose filter 1,5,10,22 ml cells (codice Dionex/Thermo Fisher Scientific 068093 o pienamente equivalente)	100pz	9735	25	068093	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 35,19		€ 0,00
15	Ago per sorgente APCI per LC/MS trap (codice Dionex/Thermo Fisher Scientific 70005-98033 o pienamente equivalente)	1 pz	9527	5	98033	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 11,70		€ 0,00
16	kit seal cell peek ASE350 (codice Dionex/Thermo Fisher Scientific 061687 o pienamente equivalente)	50pz	9558	10	061687	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 347,40		€ 0,00
17	kit frits 10 microns ASE 350 (codice Dionex/Thermo Fisher Scientific 056775 o pienamente equivalente)	50pz	9387	1	056775	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 452,70		€ 0,00
18	Thermo Scientific sem compli. ICAP Q NOVA (codice Dionex/Thermo Fisher Scientific 1299700 o pienamente equivalente)	1pz	10419	1	1299700	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 1.170,00		€ 0,00
19	Extraction lens 2 ICAP Q/QNOVA (codice Dionex/Thermo Fisher Scientific 1310730 o pienamente equivalente)	1 pz	10471	5	1310730	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 540,00		€ 0,00
20	Screw top vial racks for use with 2ML vials (codice Dionex/Thermo Fisher Scientific C4012-25 o pienamente equivalente)	1 pz	12549	1	C4012-25	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 15,43		€ 0,00
21	OnGuard™ II Ag Cartridge (codice Dionex/Thermo Fisher Scientific 057089 o pienamente equivalente)	48 pz	9784	1	057089	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 454,00		€ 0,00
22	PFA-ST nebulizer tested (codice Dionex/Thermo Fisher Scientific 1317090 o pienamente equivalente)	1 pz	9458	1	1317090	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 1.656,00		€ 0,00
23	Thermo Scientific Hypersep silica SPE column 5g bed weight 25ml column volume (codice Dionex/Thermo Fisher Scientific 60108-711 o pienamente equivalente)	20 pz	9682	20	60108-711	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 130,72		€ 0,00
24	Calibrante LTQ ESI positive ION (codice Dionex/Thermo Fisher Scientific 88322 o pienamente equivalente)	10 ml	9786	1	88322	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 250,20		€ 0,00
25	22 mL Stainless Steel Extraction Cell Kit (codice Dionex/Thermo Fisher Scientific 068098 o pienamente equivalente)	6 pz	7761	2	068098	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 3.392,00		€ 0,00
26	Electron Multiplier (SEM) iCAP Q	1 pz	13782	1	1299710	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 2.354,00		€ 0,00
27	CAP CRP 11MM S/T SOFT (ex cod. 11-AC-ST101)	100pz	13495	30	6PCC11ST101 ex 11-AC-ST101	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 62,90		€ 0,00
28	Santoprene Tube-IØ1,295mm-gray/gray	12 pz	9388	9	1320110	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 110,70		€ 0,00
29	PROD,COL,IP,CG5A,4X50MM	1 pz	9734	2	046104	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 612,00		€ 0,00
30	CAPILLARY, 500 UM, 4.87 LONG	1 pz	9583	3	97055-20517	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 810,00		€ 0,00
31	Dionex OmniPac PAX-100 Guard (4 x 50 mm)	1 pz	9479	3	042151	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 463,45		€ 0,00
32	PROD,COL,IP,CS5A,4X250MM	1 pz	9486	3	046100	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 1.737,00		€ 0,00
33	PROD,IC,FLTRCAP/VIAL,5.0ML	250pz	9473	5	038141	THERMO FISHER SCIENTIFIC	€ 144,90		€ 0,00
TOTALE QUADRIENNALE OFFERTA									€ 0,00

AVVERTENZE:

DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE QUOTATI TUTTI I PRODOTTI

DEVONO ESSERE COMPILATE SOLO LE CASELLE CON SFONDO GIALLO;

IL PRODOTTO RISULTANTE DAL PREZZO INDICATO NELLA COLONNA I PER LE QUANTITA' DI CUI ALLA COLONNA E E' CALCOLATO AUTOMATICAMENTE E RIPORTATO NELLA COLONNA J

L'IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO NON DOVRA' SUPERARE L'IMPORTO A BASE D'APPALTO STABILITO IN EURO 61.400,00 IVA ESCLUSA

FIRMA DIGITALE

ARPAT
Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
50144 Firenze - via del Ponte alle Mosse, 211 Tel. 055/32061
P.IVA 04686190481

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER L'APPALTO, DA AFFIDARE AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE THERMO FISHER SCIENTIFIC DA DESTINARE AL SETTORE LABORATORIO DI AREA VASTA SUD.

CIG 977359950A
CPV 38430000-8

Indice

Art. 1 – Oggetto e valore dell'appalto – eventuale integrazione dei prodotti in fornitura per sopravvenute esigenze tecnico analitiche	2
Art. 2 – Durata dell'appalto	2
Art. 3 – Esecuzione in via d'urgenza	2
Art. 4 – Termini e modalità di affidamento degli appalti attuativi – Penali.....	3
Art. 5 – Penali e clausola risolutiva espressa	3
Art. 6 – Verifica di conformità della fornitura	4
Art. 7 – Fatturazione, pagamento e revisione prezzi.....	5
Art. 8 – Cauzione	5
Art. 9 – Cessione del contratto e subappalto.....	6
Art. 10 – Clausola anticorruzione	6
Art. 11 – Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza.....	6
Art. 12 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - osservanza di contratti collettivi di lavoro, assicurazioni, previdenze sociali.....	7
Art. 13 – Inadempimenti, Risoluzione e Recesso dal contratto	7
Art. 14 – Foro competente	8
Art. 15 – Trattamento dei dati personali	8
Art. 16 – Stipula del contratto e spese	8
Art. 17 – Norme di rinvio.....	8

Art. 1 – Oggetto e valore dell'appalto – eventuale integrazione dei prodotti in fornitura per sopravvenute esigenze tecnico analitiche

Il presente capitolato disciplina l'affidamento della fornitura quadriennale di materiale di consumo per strumentazione Thermo Fisher Scientific da destinare al Settore Laboratorio di Arpat Area Vasta Sud, nella modalità dell'accordo quadro con un unico fornitore ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Con la stipula dell'Accordo Quadro, l'affidatario si impegna a eseguire singoli appalti attuativi (ordini/contratto) fino alla conclusione del periodo di validità o fino alla capienza dell'importo dell'Accordo quadro, alle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto relativamente al materiale di consumo, così come riepilogato, con indicazione delle specifiche tecniche dovute e dei quantitativi presunti, nella Scheda di dettaglio dell'offerta economica Allegato A.6 alla Lettera di invito; l'importo presunto della fornitura, in lotto unico, ammonta a euro 61.400,00 (sessantunomilaquattrocento/00) oltre IVA;

L'esatto importo del lotto, che quantificherà il quadro economico massimo raggiungibile con l'attività contrattuale esecutiva dell'accordo quadro, sarà determinato con il provvedimento di affidamento successivo agli esiti dello svolgimento della negoziazione in affidamento diretto che verrà svolta mediante l'utilizzo della "Trattativa diretta" nel Mercato elettronico delle PA (MePa) di Consip S.p.A. Tale importo non sarà in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione e l'aggiudicazione degli appalti attuativi (ordini/contratto).

In relazione ai prodotti così come espressamente elencati nella Scheda di dettaglio dell'offerta economica, resta inteso fin dall'avvio della presente procedura che qualora dovesse manifestarsi, nell'ambito di validità quadriennale dell'accordo quadro, la necessità di integrare l'oggetto della fornitura con prodotti non presenti nell'elenco, ARPAT, ai sensi dell'art. 106 comma 1 a) Dlgs. 50/2016, si riserva la facoltà di acquisire altri prodotti non quotati in gara, ma presenti nel catalogo dell'affidatario; in tal senso potrà richiedere la relativa quotazione, e l'affidamento comunque resterà subordinato alla valutazione di conformità tecnica e di congruità del prezzo da parte del RUP. L'offerta presentata se accettata dal RUP dovrà restare valida per l'intero periodo di durata dell'Accordo quadro, ferma restando l'applicazione della clausola di revisione prevista all'art. 7.

Si dà atto che alla data di pubblicazione della presente procedura di affidamento diretto non risultano in vigore, da quanto pubblicato sul sito web del Ministero dell'Ambiente, Criteri Ambientali Minimi riferiti ai prodotti appartenenti alla categoria merceologica per cui si procede.

Art. 2 – Durata dell'appalto

L'Accordo Quadro avrà la durata di quattro decorrenti dalla data di emissione del primo "ordine/contratto" attuativo dell'Accordo Quadro o, qualora l'attività contrattuale esecutiva dell'accordo quadro stesso determini l'esaurimento della dotazione economica dedicata, al momento dell'esaurimento di tale dotazione economica.

Art. 3 – Esecuzione in via d'urgenza

In base all'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020, l'Amministrazione si riserva di avviare l'esecuzione in via d'urgenza della fornitura, ai sensi dell'art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto legislativo.

Art. 4 – Termini e modalità di affidamento degli appalti attuativi

L'affidataria si impegna a eseguire le forniture oggetto degli appositi ordini/contratto esecutivi dell'Accordo quadro entro 30 giorni consecutivi dalla data di ricezione di tale documentazione tramite posta elettronica certificata inoltrata alla casella di posta certificata che l'affidatario avrà provveduto a comunicare o, in difetto, alla casella di posta elettronica certificata aziendale reperibile on line tramite il Registro delle imprese.

Gli ordini di fornitura (appalti attuativi) saranno emessi con riferimento ai prezzi unitari offerti dall'affidatario; i prezzi unitari offerti sono comprensivi di ogni onere connesso all'esecuzione di ciascuna fornitura (consegna, trasporto, costo dell'imballaggio, costo imposta di bollo ecc...) i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili.

Le quantità indicate da ARPAT per ciascun prodotto nella scheda di dettaglio dell'offerta economica sono indicative e possono diminuire o aumentare senza che l'affidatario possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.

Ciascun ordine contratto dovrà essere di importo superiore a 250 euro oltre iva.

L'affidataria dovrà garantire il trasporto e la consegna in imballaggi idonei a preservare l'integrità dei prodotti forniti; la consegna dovrà avvenire presso la sede ARPAT di seguito indicata:

Sede di Siena, Strada del Ruffolo n. 4, piano 0, 53100 Siena **orario consegna dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi al RUP, o suo delegato.**

Tutti i beni dovranno essere nuovi di fabbrica, opportunamente confezionati e sigillati.

Tutti i prodotti devono:

- rispettare pienamente le specifiche tecniche della scheda di dettaglio dell'offerta economica;
- essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio.

Costituisce motivo di differimento del termine di consegna dei beni oggetto di fornitura da parte della ditta affidataria la presenza di cause di forza maggiore, debitamente comprovate con valida documentazione e accertate dall'ARPAT, alla quale dovrà essere effettuata specifica comunicazione entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento.

Il termine si ritiene inutilmente decorso qualora l'affidatario non dimostri che l'inadeguata esecuzione del contratto non è dipesa da causa a lui non imputabile ai sensi dell'art. 1218 C.C.

Art. 5 – Penali e clausola risolutiva espressa

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e di inadempienza ai patti contrattuali, ARPAT Area Vasta Sud, competente al pagamento delle forniture svolte, potrà applicare penali commisurate al pregiudizio arrecato al normale svolgimento del contratto ed al ripetersi delle manchevolezze:

Ritardata consegna della merce richiesta oltre quindici giorni dal termine massimo di 30 giorni solari dall'invio tramite PEC degli ordini/contratto.	5 per mille del valore dell'ordine-contratto per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno di ritardo.
Prodotti viziati o difformi	In caso di consegna di prodotto viziato questa stazione appaltante procede alla restituzione della merce non conforme alle prescrizioni del presente capitolato con obbligo di ritiro in capo al fornitore e all'applicazione della penale per ritardata consegna con la modalità e per l'importo sopra indicato.
Nel caso di vizi occulti o non facilmente riconoscibili, questa stazione appaltante provvederà a contestare la qualità e le caratteristiche dei prodotti finiti anche in deroga dei termini di cui all'art. 1495 del cod. civ. e più esattamente al momento del loro utilizzo o comunque dal momento della conoscenza del vizio, salvo il rispetto del termine di decadenza.	Questa stazione appaltante procede alla restituzione del bene non conforme alle prescrizioni del contratto con obbligo di ritiro in capo al fornitore e all'applicazione della penale nella misura massima pari al 10% del valore dell'ordine di esecuzione in relazione al quale è avvenuta la consegna dei prodotti viziati. La misura della penale viene individuata esattamente dalla stazione appaltante nel momento della contestazione.

Questa stazione appaltante contesta formalmente mediante PEC le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a sette giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. Nel caso in cui l'affidatario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non gli è imputabile, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente Capitolato speciale di appalto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta fornitura. L'applicazione delle penali avverrà con emissione di apposita fattura e gli importi corrispondenti saranno decurtati sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'affidatario, non si procede con l'applicazione delle penali e si dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali.

Questa stazione appaltante qualifica l'applicazione di penali per importo pari al 10% dell'ammontare del contratto quale "grave inadempimento" e avvia la procedura di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al fine di procedere con la risoluzione del contratto alle condizioni richiamate dalla citata disposizione normativa.

Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dalla stazione appaltante.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore affidatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di questa stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell'affidatario per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili alla stazione appaltante. La comunicazione delle cause che determinino l'impedimento della regolare esecuzione del contratto deve essere fatta al RUP in tempi utili per consentire all'amministrazione di provvedere alla corretta gestione dell'emergenza.

In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità prevista, questa stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 6 – Verifica di conformità della fornitura

Il direttore dell'esecuzione del contratto, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Entro 30 giorni dalla data di consegna ARPAT procederà alla verifica di conformità.

L'accettazione della fornitura da parte di ARPAT non esonera la ditta affidataria dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione stessa.

Nel caso di mancata accettazione della fornitura da parte dell'Amministrazione, quest'ultima può chiedere alla ditta affidataria di provvedere alla sostituzione della stessa, fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione delle penali stabilita nel precedente articolo.

In caso di mancata sostituzione della merce non conforme entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta comunicata da ARPAT mediante PEC, ARPAT potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C.

E' fatta salva l'eventuale azione di esperimento per il risarcimento del maggior danno.

Art. 7 – Fatturazione, pagamento e revisione prezzi

Il corrispettivo di appalto è comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione della fornitura (consegna, trasporto, facchinaggio, assicurazione etc..) e si intende fisso ed invariabile.

La fattura, emessa in formato elettronico e con l'applicazione dello SPLIT PAYMENT, dovrà essere intestata a:

ARPAT Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Toscana
Via del Ponte alle Mosse, 211
50144 – Firenze
P.IVA 04686190481

ed inviata tramite SDI – Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFNBJI

La fattura dovrà altresì riportare il CIG identificativo del lotto di riferimento della fornitura.

Il pagamento sarà corrisposto, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., mediante bonifico bancario a 30 giorni dalla data di attestazione della regolarità della fornitura previa acquisizione d'ufficio di DURC regolare.

A partire dalla seconda annualità contrattuale l'affidatario può richiedere la revisione dei prezzi offerti. L'aggiornamento dei prezzi offerti non potrà essere superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese di sottoscrizione dell'accordo quadro.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

L'affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad ARPAT le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito comunicate in sede di procedura; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati; in ogni caso l'affidatario si obbliga al compimento delle incombenze relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 e s.m.i..

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti all'affidatario. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte da ARPAT, sentita l'affidataria.

Nel caso di contestazione all'affidatario per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto all'ordine, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere dalla data definizione della pendenza.

Art. 8 – Cauzione

L'affidatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016.

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.

In caso di ATI la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell'ATI.

Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta di ARPAT ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto affidatario ovvero di terzi aventi causa.

L'istituto fideiussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte di ARPAT.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10

(dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARPAT. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ARPAT ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, del certificato di verifica di conformità finale.

In caso di risoluzione del contratto l'affidatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Art. 9 – Cessione del contratto e subappalto

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità e ai limiti percentuali sull'importo contrattuale di cui all'art.105 D.Lgs 50/2016.

I contraenti dovranno indicare che intendono avvalersi di questo istituto all'atto della presentazione dell'offerta, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto durante l'esecuzione del contratto. La dichiarazione dovrà altresì contenere la specificazione delle parti del contratto che l'affidatario intende subappaltare a terzi.

In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità dell'appaltatore che continua a rispondere di tutti gli obblighi contrattuali verso ARPAT.

L'affidatario, il subappaltatore ed i sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L.13/08/2010 n. 136.

È vietata la cessione dell'accordo quadro e dei singoli appalti attuativi fatti salvi casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'azienda, qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo ad ARPAT il diritto di risolvere rispettivamente il singolo appalto attuativo come pure l'accordo quadro. In tale ipotesi ARPAT si riserva la facoltà di procedere con esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo, comunque, il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

In caso di cessione totale o parziale o fusione o trasformazione, l'appaltatore si impegna a comunicare immediatamente ad ARPAT ogni variazione che comporti il subentro di altra impresa, al fine di consentire di predisporre il relativo atto autorizzatorio.

Le condizioni di modifica del contratto restano regolate dall'art. 106 comma 1, lett. d) punto 2, D.Lgs 50/2016.

Art. 10 – Clausola anticorruzione

Si richiama l'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 in merito al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, si richiamano i seguenti atti di ARPAT:

- Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 "sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza" di cui al Decreto del Direttore Generale n. 62 del 31.03.2023 (reperibile sul sito di ARPAT alla pagina <https://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione;>)

- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 105 del 28.06.2022 (reperibile sul sito di ARPAT <http://www.arpat.toscana.it/agenzia/attifondamentali>).

La violazione degli obblighi previsti dai suddetti atti è causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 11 – Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza

In materia di sicurezza l'affidatario si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

- obbligo di rispettare gli adempimenti conseguenti all'applicazione della normativa per la sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/08;
- garantire al proprio personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto del contratto le tutele previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di formazione, informazione e addestramento secondo le disposizioni di cui accordo Stato

Regioni del 21 dicembre 2011 e successivi indirizzi applicativi e di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente ove previste e risultanti dal Documento di valutazione dei rischi;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto.

L'affidatario dovrà garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza in vigore. ARPAT è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'affidatario nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

L'affidatario risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni ed imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere all'Agenzia che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa

Art. 12 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - osservanza di contratti collettivi di lavoro, assicurazioni, previdenze sociali

L'affidataria è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

La ditta affidataria si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive dell'Appaltatore.

Nel caso di subappalto, la ditta affidataria risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Art. 13 – Inadempimenti, Risoluzione e Recesso dal contratto

Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti inadempienze alle prescrizioni contrattuali comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1453 del C.C.:

- qualora la consegna del materiale non venga effettuata per un periodo di 60 giorni solari rispetto ai tempi previsti;
- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario, o qualora l'affidatario prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'affidataria nel corso della procedura di appalto ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto di partecipazione alla procedura;
- l'impresa affidataria ceda il contratto;
- l'impresa affidataria subappalti una parte delle prestazioni senza autorizzazione di ARPAT;
- l'impresa affidataria non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;

• qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause ARPAT metterà a carico della ditta affidataria il danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto alla ditta affidataria inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la ditta affidataria dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 14 – Foro competente

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa alla presente procedura è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente capitolato. Le informazioni circa le modalità di trattamento e i diritti degli interessati sono disponibili sul sito ARPAT all'indirizzo www.arpad.toscana.it/utilita/privacy

Art. 16 – Stipula del contratto e spese

L'accordo quadro verrà concluso con generazione di apposito documento di stipula in forma digitale tramite il portale MEPA da parte della stazione appaltante la quale, avrà cura di trasmettere, sempre tramite il portale, il documento digitale compilato e sottoscritto al concorrente risultato affidatario.

Il contratto si intende validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente viene caricato sul sistema (art. 52 delle Regole di e-Procurement).

L'offerta economica presentata a sistema dall'affidatario, accettata dall'Amministrazione a seguito dell'adozione del provvedimento di affidamento, è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, a carico dell'affidatario. Tale imposta viene assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016.

L'affidatario dovrà versare l'ammontare dovuto sopraindicato tramite Piattaforma Pago PA,

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

La stipula dei singoli appalti attuativi è da intendersi effettuata mediante emissione di singoli ordini di acquisto che fanno fede di contratto (ordini/contratto) e non sono previste spese.

Art. 17 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale di appalto si fa rinvio alla lettera di invito, all'offerta presentata in corso di procedura ed agli altri atti di procedura, eventuali chiarimenti inclusi.

Si fa, altresì, rinvio alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., al D.Lgs. n. 81/2008 ed alle disposizioni del Codice civile in materia.

Si intende che con la partecipazione alla procedura di affidamento il concorrente conosce ed accetta le seguenti disposizioni, ai sensi dell'art. 1341 C.C.: 5 – “Penali clausola risolutiva espressa”, 10 – “Clausola anticorruzione”; 13 – “Inadempimenti, Risoluzione e Recesso dal contratto”, 14 – “Foro competente”, 16 – “Stipula del contratto e spese”.